

queste istituzioni

**Il curioso caso della sentenza della
Corte costituzionale legislatrice. La
legge 131/2025 e la sentenza 254/2022**

Matteo Carrer

**Numero 4/2025
31 dicembre 2025**

Il curioso caso della sentenza della Corte costituzionale legislatrice. La legge 131/2025 e la sentenza 254/2022

di Matteo Carrer*

Sommario

1. L'art. 15 della legge 131/2025. – 2. La tecnica normativa e l'inciso “secondo i principi stabiliti della Corte costituzionale”. – 2.1. Spunti di indagine sulla tecnica normativa. – 3. La sentenza n. 254 del 20 dicembre 2022 e i principi ivi espressi. – 3.1. Una ricerca nelle massime. – 3.2. Alla caccia dei principi sulla caccia: la sentenza 254/2022 *per se illustrata*. – 3.2.1. Primo principio. – 3.2.2. Secondo principio. – 4. Conclusioni. 4.1. Applicazione dei principi al caso di specie. – 4.2. Solo un problema di iperregolamentazione?

Sintesi

Il contributo analizza criticamente l'art. 15 della legge n. 131/2025, che, nel disciplinare l'attività venatoria nei valichi montani, richiama espressamente i “principi stabiliti” dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 254 del 2022. L'articolo mette in luce l'anomalia di una tecnica normativa che inserisce all'interno di una legge un rinvio diretto a una decisione del giudice delle leggi, non a fini di mera attuazione o adeguamento, ma come presunto criterio regolativo. Attraverso un'analisi comparata di precedenti legislativi, si dimostra come tale tecnica si discosti dalle usuali forme di ottemperanza alle sentenze costituzionali. L'esame della sentenza n. 254/2022 rivela inoltre che i “principi” evocati dal legislatore non hanno una reale portata normativa autonoma, ma si limitano a ribadire standard minimi di tutela ambientale e a chiarire il rapporto tra divieti assoluti e pianificazione faunistica. Ne emerge un quadro di confusione tra funzione legislativa e funzione giurisdizionale, che solleva interrogativi sul rispetto del sistema delle fonti e sulla qualità della legislazione. Il saggio conclude qualificando la disposizione come un esempio problematico di iperregolamentazione e di cattiva tecnica normativa.

Abstract

The article critically examines Article 15 of Law no. 131/2025, which regulates hunting activities in mountain passes by explicitly referring to the “principles established” by the Italian Constitutional Court in judgment no. 254 of 2022. The author highlights the anomaly of a legislative technique that directly incorporates a constitutional judgment into statutory law, not merely for implementation or compliance, but as an alleged regulatory criterion. Through a comparative analysis of legislative precedents, the paper shows that this approach departs from the traditional methods of adapting legislation to constitutional rulings. A close reading of judgment no. 254/2022 further demonstrates that the invoked “principles” lack autonomous normative content and merely reaffirm minimum environmental protection standards and the distinction between absolute prohibitions and wildlife planning. The resulting framework reveals a problematic overlap between legislative and judicial functions, raising concerns about the system of sources of law and legislative quality. The contribution concludes by identifying the provision as an example of hyper-regulation and flawed legislative drafting.

Parole chiave

Corte costituzionale, Tecnica normativa, Sistema delle fonti, Montagna e diritto, Iperregolamentazione.

* Professore associato di Diritto costituzionale e pubblico nell'Università degli Studi di Bergamo.

Keywords

Constitutional Court, Legislative drafting technique, Sources of law, Mountain and law, Hyper-regulation.

1. L'art. 15 della legge 131/2025.

Quando si parla di “curioso caso” il riferimento non può che andare a “il curioso caso di Benjamin Button”, racconto di Francis Scott Fitzgerald del 1922 arrivato al grande pubblico con la trasposizione cinematografica del 2008. Come noto, lo spunto della narrazione consiste in un uomo che nasce vecchio e ringiovanisce, al contrario di quanto accade nella normalità, anzi, nella realtà.

Ebbene, ci si vuole qui occupare di un “curioso caso” nelle fonti del diritto.

La legge 12 settembre 2025, n. 131 “Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane” è una legge di attuazione dell'art. 44, co. 2° Cost.¹, il quale chiede al legislatore di intervenire a favore delle zone montane.

Si tratta di una legge organica, ricca di contenuti e di disposizioni importanti, che va a configurarsi per diventare uno dei fondamenti della normativa italiana sul tema delle zone montane: sei Capi, 35 articoli, circa 14.000 parole dimostrano l'impegno profuso dal legislatore, insieme con una certa tendenza alla prolissità e all'iperregolamentazione, peraltro elementi endemici del sistema².

¹ Non è questa la sede per occuparsi dell'art. 44, co. 2° Cost. *ex professo*: F. ANGELINI, *Art. 44*, in *Commentario alla Costituzione*, a cura di R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, I. Utet, Torino, 2006, p. 903 ss.; S. RODOTÀ, *Art. 44* in *Commentario della Costituzione* (a cura di G. Branca) Volume rapporti economici, Tomo II, art. 41-44, Zanichelli, Soc. ed. del Foro Italiano, Bologna-Roma, 1982, p. 211 ss.; G. MARCHETTI, *L'art. 44, u.c., Cost: quale valorizzazione delle zone montane?*, in *Federalismi.it*, 2019; C. GUADAGNOLO, *L'art. 44 della Costituzione: dagli intenti sociali e solidaristici dei Costituenti all'odierna interpretazione in chiave ambientalista*, in *Il foro napoletano*, 2/2015, p. 361 ss.; M. ATRIPALDI, *La disciplina della proprietà terriera nell'art. 44 Cost. Una ricostruzione dell'itinerario che ha determinato la formulazione della normativa costituzionale*, in *Nomos, le attualità nel diritto*, 1/2020; M. GORLANI, *La risposta istituzionale alle problematiche delle zone montane: in attesa di una (ormai imminente) nuova legge quadro e di una (auspicata) riorganizzazione dell'assetto amministrativo*, in *Queste Istituzioni*, 1/2022, 116-129; F.C. PALERMO, *Principi costituzionali per una fiscalità della montagna*, in *Queste Istituzioni*, 1/2022, 181 ss.; A. MITROTTI, *Sentieri giuridici per le zone montane. Genealogia degli itinerari ad alta quota del diritto costituzionale e pubblico italiano*, Editoriale scientifica, Napoli, 2025; M. CARRER, E. ZILIO, A. GIORGI, *Omnis definitio periculosa est. Il problema della definizione delle zone montane nel diritto. Riflessioni a partire da uno studio sull'imprenditoria giovanile in montagna*, in *Ambienteditto.it*, 2019; M. CARRER, *Percorsi costituzionali per le zone montane*, FrancoAngeli, Milano, 2021, spec. p. 50 ss.; M. CARRER, *Un problema di costruzione giuridica: le zone montane di cui all'art. 44, co. 2° Cost.*, in *Forumcostituzionale.it*, 2019; M. CARRER, *La sussidiarietà alla prova delle zone montane. Un'analisi costituzionale*, Bergamo University Press, 2018.

² Ecco lo schema della l. 131/2025: - il Capo I *Norme generali*, comprende solamente gli articoli 1 “Finalità” e 2 “Classificazione dei comuni montani e delega al Governo per il riordino delle agevolazioni in favore dei medesimi”;

- il Capo II *Programmazione strategica, risorse e monitoraggio* comprende gli articoli 3 “Strategia per la montagna italiana”, 4 “Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane” e 5 “Relazione annuale”;

- il Capo III *Servizi pubblici* raduna gli articoli 6 “Sanità di montagna”, 7 “Scuole di montagna”, 8 “Promozione dei servizi educativi per l'infanzia”, 9 “Interventi per i tribunali siti in aree montane”, 10 “Disposizioni in materia di formazione superiore nelle zone montane”, 11 “Servizi di comunicazione”;

- il Capo IV *Tutela del territorio* è il più lungo e variegato nelle disposizioni, che sono contenute negli articoli 12 “Valorizzazione dei pascoli e dei boschi montani”, 13 “Ecosistemi montani”, 14 “Parchi e aree protette in zone montane”, 15 “Disposizioni in materia di limiti all'esercizio dell'attività venatoria nei valichi montani”, 16 “Monitoraggio dei ghiacciai e bacini idrici”, 17 “Cantieri temporanei forestali”, 18 “Tutela e salvaguardia degli alberi monumentali e dei boschi monumentali”, 19 “Incentivi agli investimenti e alle attività diversificate degli agricoltori

All'interno del Capo IV, dedicato alla Tutela del territorio, richiama l'attenzione l'art. 15 dedicato a "disposizioni in materia di attività venatoria nei valichi montani".

Come accade per altre norme della l. 131/2025 (ad esempio, l'art. 17), l'articolo abroga e sostituisce una norma di un'altra legge, in questo caso la 157/1992. Ecco perché è necessario specificare fin da subito che la fonte normativa di questa curiosa disposizione, per utilizzare il termine con cui si è aperta l'analisi, può essere indifferentemente ricondotta all'art. 3, co. 21 della l. 157/1992 o all'art. 15 della l. 131/2025.

Una lettura del testo dell'articolo si rende dunque necessaria per comprendere i confini di quanto si vuole approfondire.

Articolo 15 (Disposizioni in materia di attività venatoria nei valichi montani)

1. Il comma 3 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

«3. Sui valichi montani attraversati dalle rotte di migrazione dell'avifauna in misura rilevante e che, per la loro conformazione orografica caratterizzata da un significativo dislivello tra il punto di valico, sito ad almeno 1.000 metri di quota, e i due contrafforti montuosi vicini, comportano un apprezzabile restringimento lungo un passaggio obbligato delle medesime rotte di migrazione, per una distanza di 1.000 metri dai valichi stessi, individuati su base cartografica e con apposite tabelle, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti l'ISPRA e il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, sono istituite, ove non già esistenti, zone di protezione speciale nelle quali l'attività venatoria è consentita nei limiti e alle condizioni stabiliti dalle regioni ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, l'attività venatoria è consentita, secondo i principi stabiliti dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 254 del 20 dicembre 2022, nei limiti e alle condizioni suddetti sui valichi individuati dalle regioni e vigenti nella stagione venatoria 2023-2024».

e dei silvicoltori di montagna”, 20 “Tavolo tecnico per l'individuazione di misure volte ad agevolare la compravendita di terreni agricoli e gli atti di ricomposizione”, 21 “Rifugi di montagna” e 22 “Attività escursionistica”;

- il Capo V *Sviluppo economico* inizia con un ulteriore articolo, il 23, dedicato alle “Finalità”, seguono gli articoli 24 “Professioni della montagna”, 25 “Misure fiscali a favore delle imprese montane esercitate da giovani”, 26 “Misure per l'agevolazione del lavoro agile nei comuni montani”, 27 “Agevolazione per l'acquisto e la ristrutturazione di abitazioni principali in montagna”, 28 “Tavolo per la definizione di agevolazioni tariffarie”, 29 “Incentivi per la natalità nei comuni montani” e 30 “Registro nazionale dei terreni silenti”;

- infine, il Capo VI *Disposizioni finali* comprende gli articoli 31 “Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano”, 32 “Sostegno finanziario locale”, 33 “Abrogazioni”, 34 “Disposizioni finanziarie” e 35 “Entrata in vigore”.

2. La tecnica normativa e l'inciso "secondo i principi stabiliti dalla Corte costituzionale".

Il lettore attento non avrà avuto difficoltà a individuare il passaggio incriminato, che è il seguente: «Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, l'attività venatoria è consentita, secondo i principi stabiliti dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 254 del 20 dicembre 2022, nei limiti e alle condizioni suddetti sui valichi individuati dalle regioni e vigenti nella stagione venatoria 2023-2024».

La Corte costituzionale, giudice delle leggi, viene citata all'interno di una legge, che richiama espressamente i principi stabiliti da una sentenza. Questi principi, che la legge non esplicita, sarebbero coerenti con (o espressione di) atti regionali, i quali però verrebbero sostituiti da un atto statale. Il tutto nel quadro di un d.m. e in via temporanea.

2.1. Spunti di indagine sulla tecnica normativa.

Il punto è sufficientemente interessante da richiedere una indagine su eventuali precedenti. Come e in che casi è citata la giurisprudenza costituzionale all'interno delle norme primarie? L'indagine – che pure meriterebbe più ampio spazio – non è sui rapporti tra normativa e decisioni della Corte³, ma più specificamente sulle citazioni all'interno delle norme delle sentenze della Corte costituzionale⁴.

La ricerca non ha ambizione di esaustività ma porta comunque a dei risultati interessanti.

Un esempio si rintraccia nel d.l. 16 giugno 1998, n. 186 "Disposizioni urgenti per l'erogazione gratuita di medicinali antitumorali in corso di sperimentazione clinica, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 26 maggio 1998" e nella relativa legge di conversione 30 luglio 1998, n. 257. Come si vede, però, già solo dalla lettura del titolo, la norma si pone in attuazione della decisione, cioè la cita ma solo per rendere esplicito il collegamento.

Un esempio interno alla norma si può rintracciare nella l. 23 dicembre 1996, n. 662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" che, all'art. 1, co. 181 recita: «Il pagamento delle

³ Di nuovo, il tema è troppo ampio per dare conto della dottrina che se n'è occupata. V. almeno, AA.VV. (a cura di M. Cavino e L. Conte), *La tecnica normativa tra legislatore e giudici*, Editoriale scientifica, Napoli, 2014; L. DI MAJO, *La qualità della legislazione tra regole e garanzie*, Napoli, 2019; R. PINARDI, S. SCAGLIARINI, *Sindacato sulle leggi e tecnica legislativa: un giudizio senza parametro?* in *Scritti in onore di Michele Scudiero*, Jovene, Napoli, 2008, 1751 ss.; A. SPADARO, *Involuzione - o evoluzione? - del rapporto fra Corte costituzionale e legislatore (notazioni ricostruttive)*, in *Rivista AIC*, 2/2023, p. 103 ss.; P. CARNEVALE, *Tre variazioni sul tema dei rapporti Corte costituzionale-legislatore rappresentativo*, in *Nomos. Le attualità nel diritto*, 3/2023, p. 1 ss.

⁴ Hanno invece affrontato il diverso ma non così dissimile caso di una disposizione che accoglie un rinvio mobile all'art. 3 CEDU, "come interpretato dalla Corte europea dei diritti umani", F. PICOZZI, A. LORENZETTI, *Il sovraffollamento carcerario in Italia, ovvero della 'manomissione delle parole'*, in A. Benucci, G. Bonari, V. Monaci, O. Paris (a cura di), *Lingue, linguaggi e spazi: per una diversa visione del carcere e della mediazione*, SAIL, Edizione Ca' Foscari, 28, 2024, pp. 47-67. Il caso è quello dell'art. 35-ter dell'ordinamento penitenziario, l. 354/1975 (rubricato «Rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati») che individua tale incerto parametro ai fini della valutazione di una violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti o di tortura che configura un diritto per la persona reclusa a un rimedio compensativo.

somme, maturate fino al 31 dicembre 1995, sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, è effettuato mediante assegnazione agli aventi diritto di titoli di Stato, sottoposti allo stesso regime tributario dei titoli di debito pubblico, aventi libera circolazione». Ancora una volta, la decisione del Giudice delle leggi è citata in senso non problematico: la legge si pone come strumento di applicazione (o forse meglio adeguamento) della sentenza. In altri termini, la nuova disposizione rimedia a ciò che la Corte ha trovato manchevole rispetto alla legge vigente.

Simile è l'impostazione del d.l. 7 gennaio 1992, n. 5, come si può intendere già dal lungo titolo del decreto: "Autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre forze di polizia"⁵. Qui è detto che sia "in relazione" alla sentenza 277/1991 della Corte costituzionale, ma si tratta di un provvedimento legislativo in adeguamento alla decisione.

Di attuazione a una specifica decisione del giudice delle leggi parla l'art. 1, co. 4 del d.l. 24 settembre 2002, n. 209 "Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo", dove è scritto: «Al fine di assicurare l'efficace realizzazione dell'attività prevista ai sensi del presente comma e di evitare un pregiudizio alla continuità dell'azione amministrativa, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 194 del 9 maggio 2002, ai dipendenti pubblici ai quali sono state attribuite, anteriormente alla predetta data, qualifiche funzionali superiori in esito alle procedure di riqualificazione espletate in diretta applicazione delle disposizioni dichiarate illegittime dalla predetta sentenza, continua ad essere corrisposto, a titolo individuale ed in via provvisoria, sino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico in godimento e gli stessi continuano ad esplicare le relative funzioni.»

Ancora, di ottemperanza alla sentenza parla la l. 16 dicembre 2022, n. 196 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, recante disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA.

⁵ Convertito con l. 6 marzo 1992, n. 216, peraltro dal titolo ancor più lungo: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonché per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici."

Differimento dei termini per l'esercizio delle deleghe in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari": all'allegato delle modifiche, è stabilito che all'art. 2 dopo il co. 1 sono inseriti i seguenti: «3-bis. In ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 228 dell'11 novembre 2022, al fine di concorrere all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nonché di assicurare il rispetto della direttiva europea sui tempi di pagamento e l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari della regione Calabria, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti degli enti del servizio sanitario della regione Calabria di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118».

Applicazione, adeguamento, ottemperanza e forse persino esecuzione, pur richiamando con parole diverse istituti che potrebbero ritenersi altrettanto diversi, più semplicemente costituiscono diverse espressioni di un'identica operazione concettuale, cioè quella per cui il legislatore interviene nel tessuto normativo per consentire la piena applicazione di una decisione della Corte costituzionale.

Diverso sembra essere il caso della nota l. 5 giugno 2003, n. 131 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3" dove, all'art. 1, co. 2 è scritto: «Le disposizioni normative statali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione regionale continuano ad applicarsi, in ciascuna Regione, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia, fermo quanto previsto al comma 3, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale. Le disposizioni normative regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione esclusiva statale continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni statali in materia, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale».

La legge fa esplicitamente salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale. Il meccanismo riguarda le norme dettate dal legislatore "incompetente" ai sensi dell'art. 117 Cost. nella formulazione seguente alla l. cost. 3/2001, ovvero, come ben noto, da un legislatore che era competente alla luce dell'originario Titolo V della parte II della Costituzione ma che è divenuto incompetente per effetto della revisione costituzionale. Ancor più in pratica, la norma evidenzia la sopravvivenza delle norme statali fino a intervento regionale fermo restando ciò che è detto al co. 3 del medesimo art. 1 (cioè che «le Regioni esercitano la potestà legislativa nell'ambito dei principi fondamentali espressamente determinati dallo Stato o, in difetto, quali desumibili dalle leggi statali vigenti») e salve le pronunce della Corte costituzionale. Sotto l'aspetto meramente formale, l'art. 1, co. 2 non aggiunge nulla che l'interprete già non sapesse riguardo allo specifico punto del valore delle decisioni della Corte costituzionale rispetto alla legge. Avrebbe stupito – e sarebbe stato incostituzionale, alla luce dell'art. 136 Cost. – se le norme statali avessero continuato

ad applicarsi *nonostante* eventuali pronunce della Corte costituzionale. Seguendo, dunque, il brocardo *in claris non fit interpretatio*, si può passare oltre.

Più interessante è il caso della l. 22 novembre 2017, n. 175 “Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia”, dove, all’art. 2 “Deleghe al Governo”, co. 2 è scritto:

«2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati tenuto conto delle disposizioni di cui all’articolo 1 e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale intervenuta nelle materie oggetto di delega» [...].

Sembra che la giurisprudenza costituzionale diventi principio e criterio direttivo ai sensi dell’art. 76 Cost. e, tra l’altro, come primo della lista, come dimostra la citazione alla lettera a) dell’elenco. Ci si potrebbe utilmente domandare se un rinvio in blocco all’intera giurisprudenza della Corte sia un criterio vero e proprio. Per formulazione logica, infatti, non è *un* criterio: le decisioni della Corte, anche solo limitatamente alla materia oggetto della delega, non esprimono un singolo criterio di delega: le sentenze della Corte esprimono delle decisioni per casi concreti da cui l’interprete può ben cogliere per ognuna, in modo più o meno esplicito, delle indicazioni di sistema, i quali a loro volta possono essere raccolti e sistematizzati in linee di principio. Volendo dunque ammettere per semplicità che la Corte formuli principi (cosa di cui si potrebbe discutere, anche in relazione al caso specifico), si tratta di *principi della materia* o della distribuzione delle materie, non di principi e criteri direttivi per la delega legislativa. Si vede a questo punto come il legislatore abbia semplificato letteralmente tre volte il quadro della situazione, dando per scontato che “i principi desumibili dalla lettura delle decisioni della Corte costituzionale sulle materie oggetto di delega possano essere utilizzati *sic et simpliciter* come un principio e criterio direttivo di cui all’art. 76 Cost.”, oltretutto in funzione dell’“adeguamento” e con l’utilizzo della congiunzione “anche”, che sembra dare alla giurisprudenza costituzionale un ruolo di supporto più che di sostanza.

In conclusione, il legislatore che rinvia “anche alla luce della giurisprudenza” non sta dando un criterio operativo, concreto, immediatamente comprensibile, sta rinviando a una costellazione interpretativa. Si tratta – ma non è questa l’occasione per approfondire il punto – di un’occasione in cui la volontà di specificare, dettagliare, aggiungere, puntualizzare si trasforma in momento di possibile confusione e – peggio ancora, considerati gli intenti – sostanziale indeterminatezza.

È immaginabile che il legislatore volesse semplicemente chiedere al Governo delegato di non distaccarsi dai principi espressi dalla giurisprudenza costituzionale, ma formulato in quel modo pone dei problemi che non è forse inutile sottolineare.

Si cita un ultimo caso rintracciato, quello del d.l. 13 novembre 2015, n. 179 “Disposizioni urgenti in materia di contabilità e di concorso all’equilibrio della finanza pubblica delle Regioni”,

entrato in vigore il 15 novembre 2015 ma decaduto per mancata conversione. All'art. 1, co. 10 si leggeva che «La regione Piemonte ridetermina i propri risultati di amministrazione nel rispetto della sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2015 secondo le modalità individuate dalla Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Piemonte e, a decorrere dal 2016, ripiana annualmente il conseguente maggiore disavanzo per un importo pari al contributo erogato nell'esercizio precedente ai sensi dell'articolo 1, comma 456, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Qui la norma sembra abbandonare la generalità e l'astrattezza per imporre alla Regione Piemonte un preciso comportamento. Vi sono diversi profili problematici, i quali possono però essere assorbiti dalla mancata conversione del decreto-legge. Sotto, invece, il punto che qui più preme, cioè il rapporto tra norma e decisione della Corte costituzionale, ci si può domandare se e in che modo la norma statale intervenga su un punto autenticamente innovativo: in parole più semplici, la Regione Piemonte avrebbe potuto ignorare la decisione della Corte costituzionale? La risposta è negativa nel momento in cui si rileva che la sent. 181/2015, che è una decisione di accoglimento, ha ad oggetto proprio due leggi piemontesi: la l.r. Piemonte 6 agosto 2013, n. 16 “Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013/2015” e la l.r. Piemonte 29 ottobre 2013, n. 19 “Ulteriori disposizioni finanziarie per l'anno 2013 e pluriennale 2013-2015”. Pertanto, il d.l. statale sembra far piovere sul bagnato nel momento in cui chiede il rispetto della sentenza 181/2015 e sembrerebbe completamente fuori strada nel momento in cui, pur citando la decisione del Giudice delle leggi, chiedesse alla Regione di non rispettarla o di rispettarla in un modo alternativo stabilito dallo Stato stesso. In entrambi i casi, la norma – pur problematica per molti aspetti – non disegna un rapporto problematico tra la decisione della Corte e il sistema delle fonti.

Alla luce di quanto osservato, si può concludere che la tecnica normativa utilizzata dall'art. 15 della l. 131/2015 sia diversa rispetto a tutti i casi precedentemente citati e dunque meriti dedicato approfondimento.

3. La sentenza n. 254 del 20 dicembre 2022 e i principi ivi espressi.

3.1. Una ricerca nelle massime.

Dovendo cercare i principi di una decisione della Corte costituzionale, può essere utile consultarne le massime. Come noto, le massime non hanno valore vincolante, ma la massima in senso assoluto consiste proprio ne «l'enunciazione sintetica del principio di diritto affermato dalla Corte e posto a fondamento della decisione assunta - senza che assumano rilievo eventuali affermazioni solo incidentali od *obiter dicta* -, in ciò distinguendosi dagli *abstracts* pubblicati da diverse riviste, che riportano la notizia di decisione ed il caso esaminato ma non necessariamente ne estraggono il

principio di diritto»⁶ e quindi, «in termini generici, possiamo guardare alla massimazione come a quell'attività dell'intelletto che, nel campo delle discipline giuridiche, opera in funzione di ausilio all'esercizio della giurisdizione, a tal fine provvedendo a enucleare dalle pronunce dei giudici il "principio di diritto", ossia la *regula iuris* di soluzione del caso controverso»⁷.

Le massime collegate alla sent. 254/2022 sono due e recano i numeri 45213 e 45214.

Eccole riportate per esteso: *Massima 45213*

Il divieto di caccia su tutti i valichi montani attraversati dalla fauna migratoria, per una distanza di mille metri, stabilito dall'art. 21, comma 3, della legge n. 157 del 1992, attiene alla materia della tutela dell'ambiente. La disposizione integra uno standard minimo di protezione, prescritto dal legislatore statale nell'esercizio della relativa competenza esclusiva, che funge da limite al potere legislativo delle regioni e delle provincie autonome: queste ultime, infatti, nell'esercizio delle proprie competenze che concorrono con quella dell'ambiente, possono solo dettare prescrizioni nel senso dell'innalzamento della tutela ma non possono derogarvi *in peius*. (*Precedenti: S. 158/2021 - mass. 44131; S. 66/2018 - mass. 40777*).

(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s, Cost., l'art. 43, comma 3, della legge reg. Lombardia n. 26 del 1993, che circoscrive il divieto di caccia sui valichi montani attraversati dall'avifauna soltanto a quelli che si trovano nel comparto di maggior tutela della zona faunistica delle Alpi. La disposizione, censurata dal TAR Lombardia, riduce il livello di tutela ambientale determinato dall'art. 21, comma 3, della legge n. 157 del 1992, che pone un divieto assoluto di caccia nel raggio di mille metri per tutti i valichi attraversati dalla fauna migratoria).

Massima 45214

I "piani faunistico-venatori", di cui all'art. 10 della legge n. 157 del 1992, rispondono all'esigenza di pianificazione delle attività esercitabili sul territorio regionale e costituiscono il momento di composizione di contrapposti interessi che insistono tutti sul territorio agro-silvo-pastorale attraverso l'equilibrata individuazione - secondo criteri dotati di sufficiente elasticità - di spazi a destinazione differenziata nell'ambito di un complessivo bilanciamento di interessi nel quale trovano considerazione, accanto alle esigenze di protezione della fauna, quelle venatorie e quelle, altresì, degli agricoltori, interessati non solo al contenimento della fauna selvatica che si riproduce spontaneamente, ma anche all'impedimento di una attività venatoria indiscriminata. (*Precedente: S. 448/1997 - mass. 23614*).

⁶ Così il documento *Sintesi dei criteri della massimazione civile e penale*, in https://www.cortedicassazione.it/resources/cms/documents/SINTESE_CRITERI_DELLA_MASSIMAZIONE_CIVILE_E_PENALE.pdf

⁷ E. VINCENTI, *Massimazione e conoscenza della giurisprudenza nell'era digitale*, in *Questione giustizia*, 4/2018, al sito <https://www.questionegiustizia.it/> cfr. anche G. De Amicis, *Principi di diritto, massime e prevedibilità delle decisioni: la corte di cassazione tra stabilità e mutamento*, in *Sistemapenale.it*, 16 ottobre 2024, p. 1 ss.

(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate, per erroneità del presupposto interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tar Lombardia in riferimento agli artt. 3, 9, 32 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione alla direttiva 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici - dell'art. 10, comma 3, della legge n. 157 del 1992 e dell'art. 13, comma 3, lett. a, della legge reg. Lombardia n. 26 del 1993, che ne ripropone il contenuto, i quali prevedono, in relazione all'adozione dei piani faunistico-venatori, la percentuale massima nella quale il territorio agro-silvo-pastorale regionale possa essere assoggettato al divieto di caccia, comprensiva di tutti i territori ove quest'ultima sia comunque vietata, per effetto di altre leggi e disposizioni. Diversamente rispetto a quanto ritenuto dal rimettente, tuttavia, il divieto di caccia sui valichi montani percorsi dall'avifauna - posto dall'art. 21, comma 3, della legge n. 157 del 1992, a tutela dall'esistenza della rotta migratoria - esula dalle percentuali di territorio tutelabile ai sensi delle disposizioni censurate, presentando invece carattere perentorio e di norma di chiusura e operando, pertanto, direttamente).

La massima 45213 – sia consentito riassumere delle massime – identifica il punto di diritto nella competenza legislativa, la massima 45214 richiama la natura dei piani faunistico-venatori. Solo leggermente più interessante è la parte riportata tra parentesi della massima 45214 in quanto spiega la decisione della Corte.

3.2. Alla caccia dei principi sulla caccia: la sentenza 254/2022 *per se illustrata*.

3.2.1. Primo principio.

Può rendersi utile comprendere più approfonditamente la sentenza 254/2022 risalendo direttamente alla fonte, cioè la sentenza medesima.

Ecco, dunque, che il Collegio presenta la questione nel seguente modo: «Con ordinanza del 25 marzo 2022 (reg. ord. n. 46 del 2022), il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, quarta sezione, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 3, della legge della Regione Lombardia 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione all'art. 21, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), che vieta la caccia sui valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna per una distanza di mille metri dagli stessi.

Con la stessa ordinanza il TAR Lombardia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 157 del 1992 e dell'art. 13, comma 3, lettera a), della legge reg. Lombardia n. 26 del 1993, che impongono di destinare a protezione della fauna

selvatica una quota dal 20 per cento al 30 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione e una quota dal 10 per cento al 20 per cento del territorio delle Alpi, ritenendo tali norme in contrasto con gli artt. 3, 9, 32 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.»

La decisione è impostata su due punti, che sfoceranno poi in due capi di dispositivo.

Quanto all'art. 43, comma 3 della legge reg. Lombardia n. 26 del 1993, la questione è fondata. Così argomenta la Corte nel punto 7 del considerato in diritto: «La norma censurata circoscrive il divieto di caccia sui valichi montani attraversati dall'avifauna ai soli valichi che si trovano nel comparto di maggior tutela della zona faunistica delle Alpi. Il comparto corrisponde ad una suddivisione del territorio regionale alpino ai sensi dell'art. 27, comma 2-bis, della stessa legge reg. Lombardia n. 26 del 1993, che prevede l'istituzione “all'interno dei comprensori alpini di caccia [di] due distinti comparti venatori, denominati l'uno zona di maggior tutela e l'altro zona di minor tutela, con l'esercizio della caccia differenziato in relazione alla peculiarità degli ambienti e delle specie di fauna selvatica ivi esistenti e meritevoli di particolare tutela”.» E, nel punto 8 sempre del considerato in diritto continua «L'art. 21, comma 3, della legge n. 157 del 1992, individuato quale norma interposta della questione di legittimità costituzionale, invece, non fa distinzione alcuna tra i valichi, ponendo un divieto di caccia nel raggio di mille metri per tutti quelli attraversati dalla fauna migratoria.» È interessante, sia detto incidentalmente, che si parli apertamente di “norma interposta” in quella che è una materia trasversale. In ogni caso, «lo specifico interesse alla tutela degli uccelli migratori si rinviene anche nell'art. 1, comma 5, della stessa legge n. 157 del 1992 che affida alle regioni e alle province autonome, in attuazione delle direttive concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, all'epoca succedutesi (n. 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, n. 85/411/CEE della Commissione, del 25 luglio 1985, e n. 91/244/CEE della Commissione, del 6 marzo 1991), il compito di istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna zone di protezione per le soste durante il transito. È evidente, dunque, l'attenzione del legislatore a proteggere le specie in questione nel delicato momento della migrazione, assicurando delle zone adeguate per le soste come prescritto dall'art. 1, comma 5, della stessa legge n. 157 del 1992 e inibendo la caccia sui valichi che vengono attraversati dalle rotte migratorie, con conseguente attrazione dell'art. 21, comma 3, della legge n. 157 del 1992, che prevede tale divieto di caccia, nel novero delle disposizioni che prescrivono standard minimi di tutela ambientale che il legislatore regionale non può derogare *in peius*.»

Ricondotto, in conclusione, alla inderogabilità degli standard minimi, è evidente perché la norma regionale sia da considerarsi incostituzionale.

Con piena avvertenza, dunque, la massima 45213 sosteneva che «il divieto di caccia su tutti i valichi montani attraversati dalla fauna migratoria, per una distanza di mille metri, [...] integra

uno standard minimo di protezione» irriducibile. Si potrebbe discutere come e in che senso questa conclusione, nient'altro che la sintesi della decisione di merito, sia un "principio". Da un principio del diritto ci si può aspettare legittimamente una portata generale o comunque astraibile oltre il caso di specie. Non è questo il caso, che va ricondotto più modestamente alla *regula iuris* di cui sopra. Il legislatore statale prevede 1000 metri su tutti i valichi e 1000 metri su tutti i valichi devono essere, non potendo il legislatore regionale disporre in modo diverso. Ben potrebbe, invece, disporre in modo diverso il legislatore statale.

Il principio astraibile è il meccanismo degli standard di tutela non derogabili *in peius*, e solo in senso ampio è un "principio di diritto" il nocciolo concreto della decisione.

Giunti a questa prima conclusione, ci si può domandare – e l'esercizio non è superfluo – se questo sia uno dei principi (non è scritto "principi di diritto" e nemmeno "principi del diritto") cui fa riferimento la norma della l. 131/2025. Per ragioni di ordinata esposizione, si proporrà una risposta nelle conclusioni.

3.2.2. Secondo principio.

Come anticipato, la sent. 254/2022 si muove su due direttrici, correlate ma indipendenti.

Quanto al secondo aspetto, al punto 12 del considerato in diritto il Collegio scrive: «il comma 3 dell'art. 10 della legge n. 157 del 1992 prevede che il territorio agro-silvo-pastorale è destinato a protezione per una quota dal 20 al 30 per cento di quello di ciascuna regione, fatta eccezione per il territorio delle Alpi, che costituisce zona faunistica a sé stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. Esso precisa, inoltre, che "[i]n dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni".

Proprio in ragione di quest'ultimo periodo si è posto, pertanto, il problema se i valichi montani interessati dalle rotte migratorie di cui all'art. 21, comma 3, della legge n. 157 del 1992, dove vige il tassativo divieto di caccia, debbano o meno essere ricompresi nelle percentuali del 30 per cento dello stesso territorio agro-silvo-pastorale della regione o del 20 per cento del territorio riferito al comparto alpino.»

La domanda che la Corte indirettamente pone a sé stessa trova risposta al successivo punto 15: «In questa prospettiva il divieto posto dall'art. 21, comma 3, della legge n. 157 del 1992 si attegga a divieto di caccia assoluto, che sfugge al bilanciamento degli interessi proprio del piano faunistico e intende prevenire un'attività che, se autorizzata nei confronti degli uccelli in transito, potrebbe trasformarsi, per la concentrazione degli esemplari, in un consistente impoverimento della specie interessata. In altri termini, la protezione del valico montano è fuori dalla logica della composizione di interessi a cui è preposta la pianificazione faunistica, e il suo territorio impone un

divieto di caccia assoluto in ragione del fattore naturale costituito dalla circostanza obiettiva dell'esistenza di rotte migratorie dell'avifauna.»

«In conclusione,» secondo le parole del punto 17, «quindi, il divieto di caccia sui valichi montani percorsi dall'avifauna, essendo posto a salvaguardia della specifica e puntuale esigenza di tutela derivante dall'esistenza della rotta migratoria, esula dalle percentuali di territorio tutelabile ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge n. 157 del 1992, avente ad oggetto il bilanciamento di interessi operato con la pianificazione faunistica.»

La soluzione è la non fondatezza della questione in quanto il TAR rimettente ha “semplicemente” sbagliato il presupposto interpretativo.

Pertanto: quale principio di diritto si può trarre da un errato presupposto interpretativo che conduce al rigetto della questione? Forse nient'altro che la norma di cui all'art. 10 della l. 157/92, tale per cui «tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria» (co. 1) e «le regioni e le province, con le modalità ai commi 7 e 10, realizzano la pianificazione di cui al comma 1 mediante la destinazione differenziata del territorio» (co. 2). Pianificazione che, per usare le parole della Corte appena ricordata, in presenza di un divieto «a salvaguardia della specifica e puntuale esigenza di tutela derivante dall'esistenza della rotta migratoria, esula dalle percentuali di territorio tutelabile».

Ancora una volta, non si tratta di un “alto principio” bensì della sintesi di un capo di dispositivo. E, di nuovo, ci si può domandare se sono questi i principi che andava cercando la legge nel richiamarli.

4. Conclusioni.

4.1. Applicazione dei principi al caso di specie.

È tempo di tornare alla norma dell'art. 15 della l. 131/2025, la quale prevede innanzitutto che «sui valichi montani attraversati dalle rotte di migrazione [...] per una distanza di 1.000 metri dai valichi stessi, [...] sono istituite, ove non già esistenti, zone di protezione speciale nelle quali l'attività venatoria è consentita nei limiti e alle condizioni stabiliti dalle regioni [...]».

È interessante notare che questo potrebbe essere in contrasto con il primo dei principi enucleati in precedenza, consistente nel «divieto di caccia su tutti i valichi montani attraversati dalla fauna migratoria, per una distanza di mille metri, [in quanto ciò] integra uno standard minimo di protezione».

Non si può dubitare che il legislatore possa cambiare idea, ma la l. 131/2025 modifica proprio il co. 3 dell'art. 21 della l. 157/1992, il quale, però, era la base (con un certo slancio la Corte accennava addirittura a una norma interposta, come si è riferito) su cui la sent. 254/2022 poneva il principio.

La prima conclusione cui si giunge è così formulabile: la norma che modifica la legge previgente cita una decisione della Corte costituzionale che riguardava proprio la norma che va a sostituire. Tra l'altro, la decisione citata considerava *standard minimo*, sia pure rispetto alla legislazione regionale, il contenuto previgente.

Questo, però, è ancora contorno, perché è l'ultimo periodo della norma che si commenta a citare la decisione della Corte costituzionale, e lo fa in modo più preciso. Infatti, la caccia non è totalmente vietata, bensì nei valichi «individuati su base cartografica e con apposite tabelle, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti l'ISPRA e il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, sono istituite, ove non già esistenti, zone di protezione speciale nelle *quali l'attività venatoria è consentita* nei limiti e alle condizioni stabiliti dalle regioni ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007» (corsivo aggiunto).

È nelle more dell'adozione del d.m. del Ministro dell'ambiente che «l'attività venatoria è consentita, secondo i principi stabiliti dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 254 del 20 dicembre 2022, nei limiti e alle condizioni suddetti sui valichi individuati dalle regioni e vigenti nella stagione venatoria 2023-2024».

Per chiarezza: nelle more di un d.m. ministeriale, la medesima attività è consentita secondo la disciplina «nei limiti e alle condizioni suddetti sui valichi individuati *dalle regioni*». Il corsivo è aggiunto perché sono le Regioni, ai sensi di un atto statale, a stabilire limiti e condizioni nei varchi delineati da un atto statale: una serie di rimbalzi non banali.

La sentenza della Corte costituzionale, in questo contesto, viene citata in modo un poco anfibologico. Si potrebbe leggere che l'attività “è consentita secondo i principi stabili dalla Corte costituzionale”, come se la Corte avesse stabilito dei particolari principi sul tema e, dunque, per conseguenza logica, nei limiti e alle condizioni stabilite direttamente a Palazzo della Consulta. Oppure, si potrebbe valorizzare l'inciso (si noti che l'ipotesi precedente, per creare connessione e insistere su supposti principi individuati dalla Corte perde la virgola tra “consentita” e “secondo”, che pure nel testo della legge c'è): in altri termini, nelle more del d.m., l'attività è consentita nei limiti e alle condizioni, “così come del resto sostiene anche la Corte costituzionale” (ecco come si può parafrasare il “secondo”).

La prima lettura non è impossibile, ma è scorretta. La seconda lettura è corretta tecnicamente ma pone molteplici problemi. La Corte non dice per nulla che la normativa regionale sia da applicarsi o preferirsi, nemmeno pone il principio che l'attività venatoria sia consentita. Al

più, ricorda che esistono i piani faunistico-venatori e, peraltro, implicitamente che sono regionali e non dipendono da un decreto ministeriale. Se si vuole far passare l'idea che la Corte costituzionale sorregga l'articolato impianto normativo con propri principi, si può ben concludere che l'affermazione non colga il punto. Se si vuole dire che la Corte aggiunga dei principi utili rispetto al tema, bisogna argomentare quali e come siano deducibili dalla sent. 254/2022, che accoglie una questione fermo il punto del divieto di caccia e rigetta un'altra questione perché il giudice rimettente aveva mal interpretato la norma, che rimane esattamente dove stava.

4.2. Solo un problema di iperregolamentazione?

La lettura della l. 131/2025 in vari punti suggerisce una tendenza del legislatore alla prolissità, al dettaglio, all'aggiunta di parole nel tentativo – che non è questa la sede di indagare – di aumentare precisione e accuratezza. Una tendenza, per molti versi comune allo stile della legislazione più recente, che si può definire inclinata alla iperregolamentazione⁸.

Qui, però, la tecnica normativa va oltre la prolissità, sovrappone i piani: legislatore e Giudice delle leggi. Perché il legislatore ha sentito la necessità di citare la Corte costituzionale?

Una prima interpretazione conduce a pensare che la citazione sia stata introdotta per rafforzare il testo di legge. Si avrebbe, dunque, una legge che introduce citazioni *ad colorandum*. Una tecnica curiosa, per tornare allo spunto iniziale, posto che la legge non ha certo bisogno dell'avvallo preventivo della Corte costituzionale per dettare le norme che ritiene di dettare.

Una seconda interpretazione potrebbe sottolineare che il legislatore, nel merito, ha modificato la disciplina. Dunque, la citazione della decisione della Corte costituzionale potrebbe risultare *ad adiuvandum*. Si è visto nelle pagine precedenti come il punto sia molto tecnico (e non si è fatto riferimento ai casi dei singoli valichi, lasciando quindi molto altro dettaglio inesplorato) e di non immediata comprensione da parte dell'interprete che non conosca molto bene il diritto dell'ambito venatorio. Soltanto, anche una citazione *ad adiuvandum*, quasi posta in modo rassicurante per l'interprete, sarebbe un precedente curioso. Sia perché il legislatore continua a non avere bisogno di citare precedenti giurisprudenziali, sia per il rischio di strumentalizzare, in modo più o meno consapevole e in modo più o meno sostanziale, la giurisprudenza costituzionale.

Si è lasciato in sospeso un interrogativo: a quali principi, sia pure *ad colorandum* o *ad adiuvandum*, faceva riferimento il testo di legge: sono gli stessi che si sono rintracciati? La risposta è positiva, ma è fondata su una dimostrazione per assurdo. Il legislatore non poteva fare riferimento ad altri principi per la semplice ragione che, dopo attenta lettura della sent. 254/2022, non se ne trovano altri. Eppure, quelli espressi sono quantomeno difficilmente applicabili rispetto al merito della norma. Non chiariscono neppure quello che sembra un problema interno al secondo

⁸ Già nel 2005 si parlava in dottrina di ipertrofia a livello costituzionale: M. VOLPI, *La banalizzazione della Costituzione tra riforme adottate e riforme progettate*, in *Costituzionalismo.it*, 1/2005.

periodo dell'art. 15 l. cit., cioè un d.m. provvisoriamente sostituito da atti regionali (sempre nel quadro del rinvio tra atti regionali e statali che si è richiamato). È vero che si tratta di una norma transitoria, è vero che è il legislatore statale a volerlo esplicitamente, ma davvero non si poteva trovare una soluzione diversa a questa ulteriore complicazione di un rinvio già molto articolato?

La domanda è superflua, così come è superflua un'altra domanda: non si poteva trovare una soluzione redazionale tecnica diversa, invece di introdurre nel medesimo comma la disciplina a regime e la disciplina transitoria, una di fila all'altra, condannando la seconda a restare nell'ordinamento – con i problemi redazionali che si sono largamente evidenziati – ben oltre il tempo per cui è stata sostanzialmente in vigore?

C'è un ulteriore e ultimo punto da sviluppare. Di nuovo, una domanda formulata in modo diretto può aiutare: cosa potrebbe accadere se l'art. 15 l. 131/2025 fosse rimesso alla Corte costituzionale? Si assisterebbe al caso curiosissimo in cui il Giudice delle leggi dovrebbe giudicare sull'interpretazione di una propria decisione? Non si può fare a meno di concludere anche la risposta con una formulazione interrogativa, poiché il caso sarebbe piuttosto curioso, per tornare per l'ennesima volta allo spunto iniziale. Una decisione in cui la Corte cita sé stessa non come precedente ma come elemento interno della legge rappresenta una combinazione degna di un gioco di specchi, e nemmeno dei più semplici.

In conclusione, non si tratta di un mero problema di prolissità del legislatore. La tendenza ad accumulare parole non aiuta, ma tutto depona nel senso che quello recato dall'art. 15 della l. 131/2025 nel citare nel testo di una legge una specifica pronuncia della Corte costituzionale è un pessimo esempio quanto a tecnica normativa e un pessimo precedente, che si auspica non abbia seguito.